



«Scienza e Tecnica della Prevenzione Incendi»

A.A. 2014 - 2015

**Il nuovo professionista della  
Prevenzione Incendi alla luce  
del D.M. 5 agosto 2011**



**Docente**

NICOLA MAROTTA

[nicola.marotta@dic.unipi.it](mailto:nicola.marotta@dic.unipi.it)



## D.M. 5 agosto 2011

- Con l'aggiornamento delle procedure di iscrizione (formazione iniziale e aggiornamento), il D.M. 5 agosto 2011 dà concretezza all'evoluzione della figura del Professionista nel settore della Prevenzione Incendi, precedentemente stabilite del DM 25 marzo 1985, a partire dalla data della sua entrata in vigore: 27 agosto 2011
- D.M. 5 agosto 2011 (Gaz. Uff. n. 198 del 26/08/2011) “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”



# Finalità iscrizione elenchi

- I professionisti iscritti nell'elenco del Min. Interno sono autorizzati per:
- 1) Rilascio di certificazioni e dichiarazioni conformità attestanti la conformità delle attività delle alla normativa di prevenzione incendi
- 2) Redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al decreto ministeriale 9 maggio 2007
- 3) Redazione del documento relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).



## Dichiarazioni e Certificazioni richieste

- **Le dichiarazioni e certificazioni rilasciate dai professionisti iscritti negli Albi Ministeriali sono finalizzate a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.**



## Le certificazioni di Prevenzione Incendi

- **LE CERTIFICAZIONI POSSONO RIGUARDARE:**
- approvazione di un progetto (in genere la progettazione non comporta l'esigenza di corredare la documentazione di particolari certificazioni; tale ipotesi che può ricorrere per particolari aspetti che riguardano processi specifici e/o tecnologie di nuova concezione o caratteristiche strutturali, per es. avvalendosi della “Fire Safety Engineering” (FSE)).
- Certificazioni da allegare alla SCIA (CERT.IMP, CERT.REI, ecc.)
- Certificazioni di impianti di protezione antincendio;
- Resistenza al fuoco delle strutture portanti e di separazione.
- Le predette certificazioni vengono rilasciate nel rispetto delle competenze specifiche del professionista, desumibili dal quadro normativo complessivo e dai codici deontologici e professionali dei rispettivi ordini e collegi professionali.



## I Nuovi criteri per l'iscrizione nell'Albo del Ministero dell'Interno

- Il decreto afferma il principio della formazione specifica e dell'aggiornamento obbligatorie per tutti i Professionisti per accedere e poi permanere nell'elenco degli abilitati del Ministero dell'Interno.
- Si elimina definitivamente la corsia preferenziale degli abilitati per acquisita anzianità di anni di 10 di iscrizione all'albo, che sostanzialmente legava la preparazione in materia di Prevenzione Incendi solo alla esperienza del singolo e alla sua sensibilità deontologica individuale.



**PROCEDURE E REQUISITI PER L' AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE  
DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL' INTERNO DI CUI  
ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.**

- **Per l' autorizzazione e per l' iscrizione a domanda negli appositi elenchi del Ministero dell' interno, di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i professionisti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:**
  - **iscrizione all'albo professionale,**
  - **attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi**



## Esenzione

- **Potranno iscriversi all'Albo del Ministero dell'Interno senza frequentare lo specifico corso, esclusivamente i professionisti, appartenuti per almeno un anno e adesso cessati dal servizio, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.**



## I Nuovi criteri per l'iscrizione nell'Albo del Ministero dell'Interno per i giovani professionisti

- Per ottenere l'abilitazione non è più necessario attendere i due anni di iscrizione all'albo professionale di appartenenza.
- L'eliminazione del requisito di anzianità dei due anni giova ai neo Professionisti, che possono accedere all'abilitazione antincendio subito dopo l'iscrizione all'albo professionale e senza seguire il corso base di specializzazione, qualora abbiano superato un percorso universitario specifico, precedentemente riconosciuto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e superato l'esame di idoneità.



## L'evoluzione della figura del professionista nella Prevenzione Incendi

- Nel tempo sono variati il livello di coinvolgimento e le caratteristiche che devono possedere i “professionisti” che operano nel settore della “prevenzione incendi”;
- Da un iniziale marginale coinvolgimento nel procedimento di P.I. si è arrivati progressivamente all’assunzione di un ruolo attivo, che vede in alcuni casi il professionista svolgere dei ruoli che una volta erano tipicamente ricoperti dall’Organo di Vigilanza.
- Questa evoluzione porta inevitabilmente ad assumere un ruolo che riveste maggiore responsabilità.



## La normativa previgente

- **La previgente Legge 07 dicembre 1984 n. 818 era la norma che inizialmente aveva regolamentato per la prima volta in maniera precisa la figura dei professionisti abilitati alla prevenzione incendi, prevedendo, in primis, l'obbligatoria autorizzazione ed iscrizione in appositi Albi tenuti presso il Ministero dell'Interno.**



## La preparazione dei professionisti

- **La sussistenza del requisito dell'iscrizione dei professionisti negli albi professionali e del loro inserimento in appositi elenchi del Ministero dell'interno risponde alla esigenza che le certificazioni provengano da fonti tecnicamente preparate e affidabili.**
- **È evidente quindi la necessità di un aggiornamento professionale del professionista che tenga conto di questa esigenza.**



## Professionisti abilitati per la Prevenzione Incendi

- Il decreto ministeriale 25 marzo 1985 individuava inizialmente come professionisti iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'Interno :
- Architetti,
- Chimici,
- Ingegneri,
- Geometri,
- Periti Industriali.
- Tale scelta era stata ritenuta opportuna in funzione delle materie suscettibili di certificazione nell'espletamento dell'attività di prevenzione incendi.



## Professionisti iscrivili negli elenchi

- Con la nuova normativa i professionisti iscrivibili negli elenchi del Ministero dell'Interno sono:
- dottori agronomi e dei dottori forestali,
- agrotecnici ed agrotecnici laureati,
- architetti - pianificatori -paesaggisti e conservatori,
- chimici,
- geometri e dei geometri laureati,
- ingegneri,
- periti agrari e dei periti agrari laureati,
- periti industriali e dei periti industriali laureati.



## Caratteristiche dei corsi base

- **Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni, stabilisce i programmi di appositi corsi base di specializzazione nonché di prevenzione incendi, nonché la durata degli specifici insegnamenti (almeno 120 ore complessive).**
- **I corsi universitari devono presentare analoghe caratteristiche dei corsi base**



## Circolare del 4 ottobre 2011

- **Primi chiarimenti**
- **Fornendo le prime indicazioni sulle modalità applicative del decreto, precisa che le nuove materie da sviluppare nei corsi base devono avere una durata di almeno 30 ore su un complessivo di almeno 120 ore:**
  - **g) procedure di prevenzione incendi;**
  - **h) sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro;**
  - **i) valutazione del rischio e misure di sicurezza equivalenti;**
  - **l) approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;**
  - **m) sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA);**
  - **n) attività a rischio di incidente rilevante.**



## Caratteristiche dei corsi base

- **La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi è affidata agli Enti organizzatori, rappresentati dagli Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, dalle Autorità scolastiche o universitarie.**
- **La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi sono approvati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che valuterà con criteri di uniformità le proposte che gli Enti organizzatori formulano.**



## Caratteristiche dei corsi base

- **A conclusione di ogni singolo corso base di specializzazione di prevenzione incendi, si terrà un esame inteso ad accertare l'idoneità dei partecipanti.**
- **Qualora il candidato non superi l'esame, sarà consentito allo stesso di ripeterlo, per una sola volta ed, in caso di ulteriore esito negativo, dovrà frequentare un nuovo corso base di specializzazione di prevenzione incendi.**



## Iscrizione negli elenchi di competenza degli Ordini/Collegi professionali

**PROCEDURE E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL' INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139.**

**Gli Ordini ed i Collegi professionali provinciali:**

- **verificano la validità dell'istanza di iscrizione dei professionisti;**
- **Aggiornano gli elenchi provvedendo alla cancellazione o sospensione, in caso di mancanza dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione.**



## I requisiti di permanenza e le caratteristiche dei corsi di aggiornamento

- Per chi già iscritto negli elenchi sorge l'obbligo di aggiornamento: nell'arco di 5 anni sarà necessario frequentare corsi e seminari per una durata complessiva di ore 40 ore, e, il professionista che non vi provvederà, vedrà sospesa la propria iscrizione fino all'avvenuto adempimento.
- I programmi dei corsi e dei seminari saranno stabiliti con provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni.



## I requisiti di permanenza e le caratteristiche dei corsi di aggiornamento

- I corsi e i seminari di aggiornamento sono organizzati dai soggetti organizzatori (Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, le Autorità scolastiche o universitarie) o dalle strutture centrali e periferiche del Dipartimento VV.F;
- Per l'autorizzazione, di competenza del Dipartimento VV.F., il soggetto organizzatore trasmette il programma del corso o del seminario di aggiornamento, con l'individuazione dei relativi docenti. Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione senza risposta, il corso si intende autorizzato.



## I requisiti di permanenza e le caratteristiche dei corsi di aggiornamento

- **Al termine del corso o seminario dovrà essere rilasciato un attestato che certifichi l'avvenuta frequenza, necessario per l'inserimento nell'applicativo informatico da parte dell' Ordine o Collegio.**
- **Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha la facoltà di attuare iniziative finalizzate al controllo dei corsi base e di aggiornamento organizzati dai vari Enti organizzatori.**



## Requisiti iscrizioni – modifiche e precisazioni

- **La frequenza di corsi di specializzazione autorizzati in data antecedente al 27/08/2011, anche se non conformi alle direttive del nuovo decreto, consente l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno una volta sostenuto, con esito positivo, l'esame di fine corso;**
- **Per l'iscrizione non è più necessario possedere il requisito dei due anni di iscrizione al proprio albo professionale (art. 3, comma 2), come in origine previsto dall'abrogato D.M. 25/03/1985.**



## Requisiti iscrizioni – modifiche e precisazioni

- **I professionisti con anzianità di iscrizione al proprio albo di almeno dieci anni, possono iscriversi negli elenchi del Ministero dell'Interno, senza la frequenza del corso base, se la richiesta di iscrizione è stata presentata in data antecedente al 27/08/2011;**
- **Diversamente, il professionista dovrà frequentare il corso base di specializzazione come previsto dal D.M. e sostenere l'esame finale.**



## IL D.P.R. 151/2011

- È stato pubblicato il 22 settembre 2011 sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
- Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
- La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l'avvento della segnalazione certificata di inizio attività (legge n. 122/2010) dispiega, seppure con le limitazioni già descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonché di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
- Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un'impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.



## Le Categorie

- In primo luogo, il nuovo regolamento actualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa.
- In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie A e B.



## Le Categorie

- Grazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, è stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:
- nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di *regola tecnica* di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;
- nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria 'superiore';
- nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della 'regola tecnica'.



## Responsabilità

- **In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l'attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive sia l'eventualità che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.**



## Responsabilità

- **Con il nuovo Regolamento (DPR 151/2011) ) e i primi chiarimenti forniti con lettera circolare n. 13061 del 6 ottobre 2011 da parte del Dipartimento VV.F., nel riformare le procedure di prevenzione incendi per le attività soggette a controllo da parte del Vigili del fuoco, viene delineato un nuovo ruolo del professionista abilitato, chiamato ad assumersi responsabilità maggiori.**



## Principio di proporzionalità

- Per bilanciare gli interessi fondamentali di tutela della sicurezza delle persone e dell'integrità dei beni con le esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei cittadini, si è fatto ricorso al principio di proporzionalità con riguardo alla gravità del rischio, alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e alla dimensione delle attività .
- Ciò significa privilegiare i controlli da parte del CNVVF per le attività a maggior rischio (categoria C), lasciando maggior spazio ai professionisti abilitati per i controlli nelle attività più semplici (categoria A e B), nelle quali saranno effettuati controlli prevalentemente a campione.



## Responsabilità

- **Una maggiore responsabilità del professionista si ha per le attività per le quali il controllo da parte dei Vigili del Fuoco non è sistematico e ancora di più quando non è richiesto neanche il parere preventivo sul progetto (categoria A).**



## Valutazione dei Progetti Nulla Osta di fattibilità sui progetti

- **Art.3 - DPR 151/2011 Valutazione dei progetti;**
- **Art. 8 Nulla osta di fattibilità**
  
- **I progetti delle attività di categoria B e C sono corredati dalla documentazione prevista (i progetti redatti avvalendosi della F.S.E. devono essere redatti da un Professionista iscritto all'Albo del Min. Int.)**



## Documentazione

- **Art. 4 DPR 151/2011 Controlli di prevenzione incendi**

Tra la documentazione da presentare prima dell'inizio dell'attività:

- **un'asseverazione con con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale (mod. PIN 2.1 – 2014 ASSEVERAZIONE);**
- **dichiarazioni le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d' impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.**



## La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

- **Con la abrogata richiesta di rilascio del CPI il titolare dell'attività dichiarava la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato e all'istanza erano allegare le dichiarazioni e certificazioni riguardanti la conformità di strutture, impianti, attrezzature e opere di finitura, alcune delle quali a firma del professionista.**
- **Con l'introduzione della SCIA il cambiamento del ruolo del professionista è sostanziale.**



## Asseverazione

- Tale asseverazione accompagna la SCIA e che dunque riguarda tutte le attività dell'allegato I al DPR, di qualsiasi categoria (per le attività in categoria A, la SCIA è corredata oltre alle certificazioni e/o dichiarazioni probanti ai fini antincendio, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici)
- Con la SCIA compare un nuovo professionista incaricato di asseverare la conformità delle opere alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui ai progetti eventualmente approvati e/o presentati.



## Rinnovo di conformità antincendio

- **Art. 5 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.**
- **Per il rinnovo periodico di conformità, che sostituisce la richiesta di rinnovo del CPI, deve essere allegata l'asseverazione del professionista iscritto alle liste del Ministero nella quale si attesta la funzionalità e l'efficienza non solo degli impianti di protezione attiva, ma di tutto il sistema "Prevenzione Incendi" dell'Azienda (mod PIN 3.1- ASSEVERAZIONE 2014 ).**
- **Anche se tale documento non deve essere reso più sotto forma di perizia giurata (il professionista non dovrà più recarsi in tribunale), si configurerà con l'emanazione del nuovo DM 04/05/1998 una accresciuta responsabilità professionale che grava sul tecnico asseveratore.**



## Deroghe

- **Art. 7 - Deroghe**
- **Il professionista della Prevenzione Incendi è coinvolto nelle istruttorie di deroga quando ci si avvale per es. della F.S.E, imp. Protezione attiva progettati avvalendosi non di normativa europea.**



## Progettazione impianti avvalendosi non di normativa europea.

- **Nella progettazione di impianti di protezione attiva da realizzare secondo norme tecniche non pubblicate dall'Ente di Normalizzazione Europea, ma pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, la documentazione da presentare è costituita dalla specifica degli impianti che si propone di realizzare, a firma di professionista iscritto negli albi di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 8/3/2006 n. 139.**



## Certificazione di corretta installazione.

- Documentazione relativa agli impianti di protezione attiva da allegare alla SCIA ai fini dei controlli di prevenzione incendi:
- dichiarazione di conformità, rilasciata ai sensi del decreto interministeriale 22 gennaio 2008 n. 37;
- La documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con la certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto, a firma di professionista iscritto negli albi di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 8/3/2006 n. 139, per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative previsti dal decreto del Ministero dell'interno 9.5.2007 (F.S.E.) o nel caso di impianti realizzati seguendo norme non europee.



## La progettazione delle reti di idranti

- Ai fini della determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica, la disponibilità di normale erogazione del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, come specificato dalla norma UNI 10779 (l'indisponibilità per manutenzione dell'ordine di 60 h/anno è considerata accettabile, almeno per i livelli 1 e 2).
- Le attestazioni relative alla continuità dell'alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista iscritto negli albi di cui all'art. 16 del Decreto legislativo 8/3/2006 n. 139.



## Riepilogo

### Iscrizione Elenchi Ministeriali - Obbligo

- Rilascio di certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi
- Redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al D.M. 9 maggio 2007
- Redazione del documento relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).
- Redazione di progetti di impianti antincendio conformi a norme non emanate da Enti di normazione europei.
- Certificazione di corretta installazione e funzionamento degli impianti antincendio realizzati in conformità a norme non emanate da Enti di normazione europei o installati in attività valutate con F.S.E.
- Determinazione della continuità dell'alimentazione elettrica e idrica, in alternativa alle dichiarazioni degli Enti erogatori.



## Sanzioni

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.**

**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

- **Art. 22 - Obblighi dei progettisti**

**I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.**

- **Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori**

**I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.**



## Sanzioni

- **Sanzioni - Art. 20 DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 "RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ."**
- **Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attestati fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.**
- **La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.**



## Sanzioni per il Professionista che “assevera”

- **Sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti.**